

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2003

che modifica per la seconda volta la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2003) 1788]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/837/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni delle altre direttive che istituiscono norme sanitarie e modelli di certificati per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/331/CE ⁽⁶⁾, stabilisce i requisiti di certificazione e i modelli dei certificati sanitari ufficiali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.
- (2) Per agevolare il passaggio ai nuovi certificati sanitari ufficiali, la decisione 2003/56/CE prevede un periodo transitorio non superiore a 90 giorni. Tale periodo è stato prorogato di 30 giorni per attuare le raccomandazioni

formulate dal comitato di gestione misto dell'accordo nella riunione del 27 e 28 febbraio 2003 riguardanti alcune modifiche agli allegati dell'accordo.

- (3) Sono in corso trattative tra le parti dell'accordo in merito al campo di applicazione delle raccomandazioni del suddetto comitato. Occorre altresì chiarire la procedura per modificare gli allegati dell'accordo.
- (4) È quindi opportuno prorogare al 30 settembre 2003 il periodo transitorio previsto dalla decisione 2003/56/CE.
- (5) È pertanto necessario modificare la decisione 2003/56/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2003/56/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Per un periodo transitorio fino al 30 settembre 2003, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I utilizzando i modelli dei certificati precedentemente in vigore.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 116 del 13.5.2003, pag. 24.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
